

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

VISTO lo Statuto della Libera Università Mediterranea LUM “Giuseppe Degennaro” emanato con Decreto Presidenziale n. 113/2020 del 25.06.2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 178 del 16.07.2020

VISTA la Delibera del Senato Accademico della Libera Università Mediterranea LUM “Giuseppe Degennaro” del 29.12.2020

VISTA la Delibera del Comitato Esecutivo della Libera Università Mediterranea LUM “Giuseppe Degennaro” del 30.12.2020

DECRETA

Articolo 1

È emanato il **CODICE ETICO DELL'UNIVERSITÀ LUM “GIUSEPPE DEGENNARO”** di cui all'Art. 2 del presente Decreto

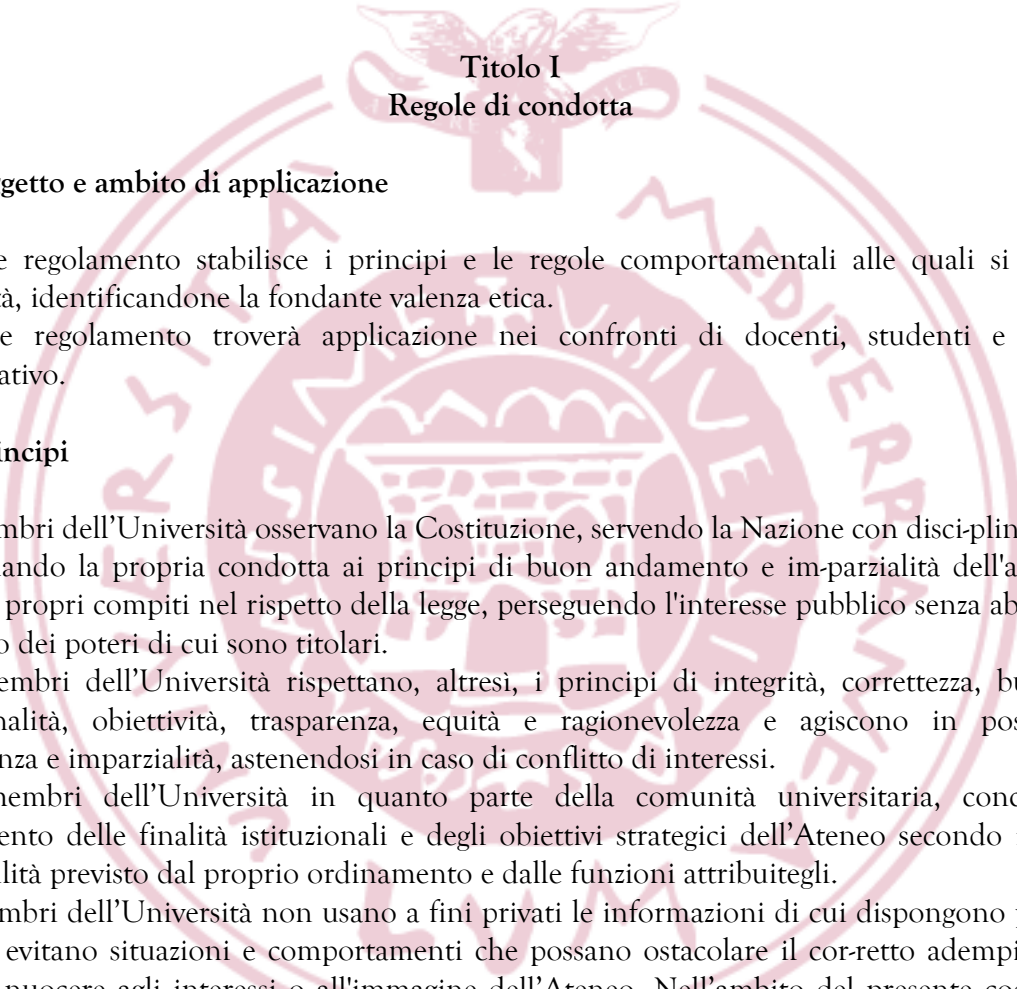
Articolo 2

CODICE ETICO DELL'UNIVERSITÀ LUM “GIUSEPPE DEGENNARO”

Indice

<u>Art. 1.</u>	<u>Oggetto e ambito di applicazione</u>
<u>Art. 2.</u>	<u>Principi</u>
<u>Art. 3.</u>	<u>Definizioni</u>
<u>Art. 4.</u>	<u>Rapporti interni</u>
<u>Art. 5.</u>	<u>Trasparenza</u>
<u>Art. 6.</u>	<u>Familismo, nepotismo e favoritismo</u>
<u>Art. 7.</u>	<u>Abuso di autorità e conflitti di interesse</u>
<u>Art. 8.</u>	<u>Prevenzione della corruzione</u>
<u>Art. 9.</u>	<u>Riservatezza</u>
<u>Art. 10.</u>	<u>Regali e altre forme di utilità</u>
<u>Art. 11.</u>	<u>Utilizzo delle risorse, servizi e spazi universitari</u>
<u>Art. 12.</u>	<u>Molestie di natura sessuale e repressione degli abusi</u>
<u>Art. 13.</u>	<u>Correttezza degli studenti</u>

<u>Art. 14.</u>	<u>Iniziativa</u>
<u>Art. 15.</u>	<u>Avvio del procedimento</u>
<u>Art. 16.</u>	<u>Archiviazione dell'istanza</u>
<u>Art. 17.</u>	<u>Svolgimento del procedimento</u>
<u>Art. 18.</u>	<u>Decisioni e provvedimenti</u>
<u>Art. 19.</u>	<u>Funzione consultiva e ulteriori compiti</u>
<u>Art. 20.</u>	<u>Pubblicazione, divulgazione e attuazione</u>
<u>Art. 21.</u>	<u>Rinvio</u>
<u>Art. 22.</u>	<u>Entrata in vigore e norme transitorie</u>



Titolo I

Regole di condotta

Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce i principi e le regole comportamentali alle quali si conforma l'Università, identificandone la fondante valenza etica.

Il presente regolamento troverà applicazione nei confronti di docenti, studenti e personale amministrativo.

Art. 2. Principi

Tutti i membri dell'Università osservano la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione. Essi svolgono i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui sono titolari.

Tutti i membri dell'Università rispettano, altresì, i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agiscono in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.

Tutti i membri dell'Università in quanto parte della comunità universitaria, concorrono al perseguimento delle finalità istituzionali e degli obiettivi strategici dell'Ateneo secondo il grado di responsabilità previsto dal proprio ordinamento e dalle funzioni attribuitegli.

Tutti i membri dell'Università non usano a fini privati le informazioni di cui dispongono per ragioni di ufficio, evitano situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine dell'Ateneo. Nell'ambito del presente codice i "fini privati" comprendono ogni fine diverso da quello istituzionale e pertinente al rapporto con l'Ateneo.

Tutti i membri dell'Università hanno diritto a essere trattati con spirito di comprensione ed eguale rispetto e considerazione.

Tutti i membri dell'Università non devono essere discriminati, direttamente o indirettamente in ragione di uno o più fattori, inclusi la religione, il genere, l'orientamento sessuale, la coscienza e le convinzioni personali, l'aspetto fisico e il colore della pelle, la lingua, le origini etniche o sociali, la cittadinanza, le condizioni personali e di salute, l'età. A tal proposito si intende:

- (a) per discriminazione diretta, quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui al precedente comma, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in situazione analoga;
- (b) per discriminazione indiretta, quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di svantaggio le categorie di persone

individuabili in ragione dei fattori elencati al primo comma del presente articolo, salvo che tale disposizione, criterio o tale prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.

Allo scopo di assicurare completa parità di trattamento, il principio di non discriminazione non osta al mantenimento o all'eventuale adozione di misure specifiche dirette ad evitare o compensare svantaggi correlati a uno qualunque dei motivi di cui al primo comma del presente articolo.

È compito di questa Università e dei suoi membri incoraggiare le iniziative volte a proteggere e valorizzare le categorie svantaggiate, la diversità individuale e culturale.

Art. 3. Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- (a) per “docenti”, i professori ordinari, associati ed aggregati, i professori straordinari a tempo determinato, i professori a contratto o incaricati; i ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato; i dottorandi e dottori di ricerca; i titolari di borse di studio o di assegni di ricerca; i cultori della materia componenti delle commissioni di esame;
- (b) per “studenti”, tutti i soggetti che a qualsivoglia titolo intrattengano un rapporto con l'Università in qualità di studenti o partecipanti a corsi di ogni ordine e grado, dal perfezionamento del rapporto con l'Università fino a quando, anche conclusosi il corso, si avvalgano di servizi offerti dall'Università, quale, in particolare, il servizio di placement. Si considerano altresì “studenti” ai fini del presente regolamento anche coloro che siano impegnati in programmi internazionali provenienti da università straniere, come gli studenti dell'Università impegnati in programmi internazionali presso altre università;
- (c) per “personale amministrativo”, i dirigenti, i funzionari, i segretari, gli impiegati, il personale tecnico amministrativo, tutti coloro che svolgono funzioni (con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato) nel settore amministrativo dell'Università;
- (d) per “Università”, l'Università non statale legalmente riconosciuta Mediterranea “Giuseppe Degennaro” - LUM.

Art. 4. Rapporti interni

I componenti dell'Università:

- (a) informano i rapporti con i colleghi a criteri di lealtà, probità, trasparenza, educazione e rispetto reciproco in ogni occasione ed evitano atti o comportamenti caratterizzati da indebita animosità;
- (b) danno ragione di ogni comportamento e di ogni atto, in qualunque forma adottato, quando esso non sia pienamente conforme alle disposizioni del presente Codice;
- (c) rispettano il segreto d'ufficio e mantengono riservate le notizie e le informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni e che non siano oggetto di trasparenza in conformità alla legge, allo Statuto, al regolamento sul diritto di accesso e al presente Codice;
- (d) fermo restando il rispetto dei termini, salvo giustificato motivo, non ritardano né adottano comportamenti tali da far ricadere su altri membri il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.

Art. 5. Trasparenza

L'Università si adopera per garantire la massima trasparenza, chiarezza e comprensibilità degli atti, e ad evitare aggravii procedurali in conformità ai principi di semplificazione.

I membri dell'Università impostano la propria attività secondo principi di trasparenza e assicurano la massima tracciabilità nei processi decisionali sia ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa applicabile sia al fine di garantire la soddisfazione degli utenti finali.

A tal fine, l'Università valorizza il portale istituzionale quale principale punto di accesso integrato alle informazioni e ai servizi riguardanti la vita universitaria, nonché quale strumento di promozione concreta di un'effettiva trasparenza degli atti e delle attività istituzionali.

In particolare, i componenti dell'Università:

- (a) se responsabili istituzionali di organi collegiali, ne rendono pubblici i verbali delle sedute, ove obbligatorio o opportuno;
- (b) conformano la propria attività e l'uso dei beni dell'Università ai criteri di correttezza, economicità, efficienza ed efficacia, limitando ai casi di assoluta necessità l'eventuale uso per ragioni personali del patrimonio librario, delle apparecchiature telefoniche, delle fotocopiatrici e degli elaboratori;
- (c) danno conto della utilizzazione produttiva dei fondi ottenuti per la ricerca e la didattica;
- (d) nelle relazioni con gli studenti e con l'esterno, i docenti e il personale amministrativo si comportano con cortesia, disponibilità e collaborazione, curando la trattazione delle questioni in maniera efficiente e sollecita.

Art. 6. Familismo, nepotismo e favoritismo

I membri dell'Università:

- (a) si impegnano a non chiedere, né concedere, il compimento o l'omissione di atti o fatti se contrari ai doveri professionali e agli ordini di servizio;
- (b) se aspirano a promozioni o avanzamenti di carriera nei ruoli dell'Università o a trasferimenti, non si adoperano per influenzare indebitamente, anche per interposta persona, coloro che devono o possono adottare la relativa decisione o comunque per influire sulla sua adozione;
- (c) si astengono da ogni intervento atto ad influire, anche indirettamente, alterandone il risultato, sulle procedure di selezione di personale, docente e tecnico-amministrativo, anche a titolo precario o gratuito;
- (d) si impegnano a valorizzare i meriti individuali con trasparenza, lealtà, equità, imparzialità, astenendosi da ogni iniziativa preordinata, anche indirettamente, a condizionare l'autonomia di giudizio delle commissioni oppure ad avvantaggiare taluno dei candidati dissuadendo altri dal partecipare alle procedure di selezione;
- (e) si impegnano a non chiamare docenti, dichiarati idonei in valutazioni comparative o mediante la procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN), legati da parentela o affinità entro il quarto grado o vincolo di coniugio con docenti in servizio nell'Ateneo che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione, diverso dai rappresentanti degli studenti;
- (f) si impegnano a non attribuire insegnamenti per affidamento, supplenza, carico didattico, a docenti, appartenenti a diverso settore scientifico disciplinare, legati da vincolo di parentela o affinità entro il quarto grado o vincolo di coniugio a sé o con altri docenti in servizio nell'Ateneo;
- (g) si impegnano altresì a non attribuire contratti di insegnamento o di collaborazione scientifica a studiosi esterni legati da rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado o vincolo di coniugio con sé o con altri docenti;
- (h) si impegnano, se componente di Commissioni giudicatrici, a non attribuire borse di studio, di dottorato o di post-dottorato, ovvero assegni di ricerca o contratti di specializzazione, a candidati legati da parentela o affinità o coniugio con docenti appartenenti afferenti all'Ateneo presso cui la borsa o l'assegno devono essere fruiti o il corso di specializzazione deve essere frequentato.
- (i) si astengono da ogni altra forma di indebito favoritismo.

Art. 7. Abuso di autorità e conflitti di interesse

I membri dell'Università:

- (a) si astengono dall'utilizzare la propria autorità per forzare altri appartenenti alla comunità universitaria a compiere atti o prestazioni o favori non dovuti;
- (b) non esercitano condotte finalizzate all'emarginazione del dipendente o del collega, o comunque in grado di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante od offensivo;
- (c) si adoperano per prevenire situazioni di conflitto di interessi con l'Università e in ogni caso si astengono dal partecipare alla formazione, anche in sede istruttoria, e dalla adozione di deliberazioni che possono coinvolgere interessi propri ovvero di persone legate da vincoli di coniugio, parentela o affinità, entro il terzo grado;
- (d) si astengono dal cumulare incarichi negli organi accademici e di governo e dall'accettare incarichi di governo o di insegnamento presso altri Atenei senza il dovuto nulla-osta, laddove richiesto.

Art. 8. Prevenzione della corruzione

I membri di questa università conoscono e rispettano le misure necessarie alla prevenzione della corruzione previste dalla normativa nazionale applicabile all'Università.

Il singolo dipendente che effettua una segnalazione di un illecito non può essere oggetto di sanzione, demansionamento, licenziamento o vittima di misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Tutti i membri sono tenuti ad osservare l'obbligo di riservatezza qualora vengano a conoscenza di segnalazioni o denunce di illecito, ovvero qualora siano direttamente coinvolti nella gestione dei relativi procedimenti. La violazione di tale obbligo comporta violazione dei doveri di riservatezza.

Art. 9. Riservatezza

I membri dell'Università mantengono riservate le notizie e le informazioni apprese nell'esercizio delle rispettive funzioni, salvi gli obblighi di trasparenza.

In particolare sono tenuti a:

- (a) rispettare la riservatezza di persone o enti di cui l'Università detenga informazioni protette;
- (b) non diffondere dati o informazioni acquisite dalla partecipazione a organi accademici;
- (c) prevenire l'eventuale dispersione di dati, osservando le misure di sicurezza impartite.

Art. 10. Regali e altre forme di utilità

I membri di questa Università:

- (a) non chiedono, né sollecitano, per sé o per altri, regali o altre utilità;
- (b) non accettano, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto;

- (c) non accettano, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo le offerte spontanee di doni o benefici di valore economico meramente nominale occorse in incontri culturali, visite o convegni scientifici pubblici, e sempre che l'accettazione non incida, nemmeno indirettamente, sullo svolgimento delle attività universitarie;
- (d) non accettano per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Essi non offrono, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità ad un proprio subordinato, salvo quelli d'uso di modico valore. Le eventuali utilità conseguite con modalità contrarie a quanto previsto dal presente regolamento saranno tempestivamente consegnate dal membro dell'Università che le ha ricevute all'Università, la quale provvederà alla sua successiva restituzione.

Art. 11. Utilizzo delle risorse, servizi e spazi universitari

I membri dell'Università:

- (a) utilizzano gli spazi, gli arredi, il materiale e le attrezzature, gli strumenti informatici messi a disposizione dall'Ateneo con particolare cura e diligenza, secondo le modalità previste e in modo conforme ai fini istituzionali;
- (b) nell'utilizzo di strumentazioni, macchine o altri apparati, osservano la normativa specifica, le indicazioni d'uso e ogni cautela per prevenire rischi per la salute propria o di terzi (D.Lgs n. 81/2008);
- (c) assumono gli obblighi di custodia e protezione previsti dalla normativa applicabile per i beni che riceve dall'Università o da altri enti con cui l'Università abbia un contratto o una convenzione;
- (d) custodiscono con particolare cura e diligenza gli strumenti informatici, nonché le credenziali di accesso ai sistemi informativi messi a disposizione dall'Ateneo, anche al fine di non pregiudicarne la sicurezza informatica.

Art. 12. Molestie di natura sessuale e repressione degli abusi

L'Università non tollera abusi o fastidi di natura sessuale, lesivi del personale senso di dignità umana, ed assicura alle vittime una sollecita protezione libera dal pregiudizio.

L'esistenza di una posizione asimmetrica tra chi molesta e la vittima costituisce elemento aggravante dell'abuso o fastidio sessuale. Ciò si verifica qualora:

- (a) l'accettazione da parte della vittima sia, implicitamente od esplicitamente, una condizione per l'accesso, l'impiego o la prosecuzione del rapporto con l'Università;
- (b) l'accettazione o il rifiuto costituiscano - interamente o parzialmente, implicitamente o espressamente - elemento di valutazione rilevante per l'impiego, la promozione, l'avanzamento di carriera o altre decisioni riguardanti la vittima;
- (c) lo scopo o l'effetto della condotta sia la creazione di un clima ostile, intimidatorio, od offensivo capace di diminuire significativamente la prestazione lavorativa della vittima.

Considerato il ruolo educativo dell'Università, assumono particolare gravità gli abusi o i fastidi sessuali da parte di docenti nei confronti di studenti o del personale tecnico amministrativo.

Sulla base di quanto stabilito nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i membri dell'Università:

- (a) si astengono da comportamenti o linguaggi volti a offendere o condizionare, anche indirettamente, l'altrui libertà sessuale, nella consapevolezza che l'eventuale differenza accentua in tal caso la gravità dell'offesa della dignità della persona umana;
- (b) si impegnano a tener conto dell'obiettivo della parità tra gli uomini e le donne, anche nel formulare e attuare gli atti amministrativi.

Art. 13. Correttezza degli studenti

Oltre ai doveri e ai divieti la cui violazione è sanzionata come illecito disciplinare dal vigente regolamento di disciplina degli studenti dell'Università e a quanto altresì previsto nel presente Codice, tutti gli studenti iscritti all'Università sono tenuti a soddisfare gli impegni formativi assunti con l'iscrizione e ad osservare comportamenti rispettosi del proficuo svolgimento delle attività didattiche – istituzionali, integrative o comunque effettuate in Ateneo – e del regolare svolgimento e autenticità delle prove di verifica del profitto (esami o tesi), della integrità personale, nonché della dignità altrui e dell'integrità del decoro dei luoghi nei quali si svolge l'insegnamento, la ricerca ed in generale la vita universitaria, considerati valori cardini della vita accademica.

Titolo II

Il Procedimento

Art. 14. Iniziativa

Competente a decidere sulla violazione delle norme del presente Codice, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, è il Collegio di Disciplina su iniziativa del Rettore.

Il Rettore può attivare il procedimento:

- (a) su segnalazione ai sensi dell'art. 19 del presente Codice;
- (b) d'ufficio per iniziativa del medesimo Rettore.

Art. 15. Avvio del procedimento

Il Rettore iscrive in un unico registro riservato sia le segnalazioni di violazioni delle disposizioni del presente Codice, sia l'apertura di un procedimento d'ufficio.

È vietato prendere in considerazione le denunce anonime, che vengono immediatamente distrutte.

Art. 16. Archiviazione dell'istanza

In caso di manifesta infondatezza, al sommario esame della segnalazione, il Rettore trasmette immediatamente al Collegio di Disciplina la proposta di archiviazione, dandone avviso all'istante. Analogamente procede nel caso in cui, aperto il procedimento d'ufficio, risulti, al sommario esame, manifestamente insussistente la violazione delle disposizioni del presente Codice.

All'archiviazione si procede, nell'uno e nell'altro caso di cui al comma precedente, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla iscrizione della segnalazione o dell'apertura del procedimento d'ufficio nel registro dei procedimenti per violazione delle norme del presente Codice. Decorso tale termine non è consentito adottare alcuna altra decisione in relazione alle specifiche circostanze e il procedimento si intende comunque estinto.

Art. 17. Svolgimento del procedimento

Se sussiste il ragionevole dubbio di una violazione di una norma comportamentale, il Rettore trasmette gli atti al Collegio di Disciplina che fissa, entro il termine massimo previsto per l'estinzione, la seduta di trattazione entro l'ulteriore termine non superiore a trenta giorni.

Il Rettore ne dà avviso al componente dell'Università cui è ascritta la violazione della disposizione del presente Codice.

La contestazione dell'addebito, da comunicarsi all'interessato almeno dieci giorni prima della seduta di trattazione, deve essere chiara e precisa:

- (a) sia con riferimento al comportamento addebitato;

- (b) sia con riferimento alla disposizione del Codice etico richiamata a fondamento dell'addebito;
- (c) sia con riferimento alla natura semplice, reiterata o grave della violazione della norma comportamentale.

Il componente della comunità accademica sottoposto alla valutazione viene in ogni caso sentito; ha facoltà di farsi assistere da un collega o da una persona da lui scelta e può presentare memorie.

Nel caso in cui l'autore della segnalazione alleggi una propria memoria scritta, può essere ascoltato nella seduta di trattazione.

Se il Collegio di Disciplina lo ritiene utile, durante la seduta di trattazione può eventualmente predisporre un confronto fra l'istante e il componente della comunità accademica sottoposto alla valutazione comportamentale.

Il Collegio di Disciplina favorisce la leale collaborazione tra i componenti della comunità accademica e la loro conciliazione nel rispetto delle norme del presente Codice. Può sospendere per un tempo determinato il procedimento se il componente della comunità universitaria, cui è ascritta la violazione delle disposizioni del presente Codice, si impegna ad un comportamento operoso idoneo a rimuoverne gli effetti; se l'impegno è adempiuto, il procedimento è archiviato.

Il procedimento si svolge senza particolari formalità, nel rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio ed è coperto da riservatezza.

Art. 18. Decisioni e provvedimenti

Il Collegio di Disciplina può adottare le seguenti decisioni:

- (a) richiamo riservato;
- (b) richiamo pubblico;
- (c) richiamo pubblico con biasimo.

Il richiamo riservato è comunicato all'interessato, con la menzione delle disposizioni del Codice non rispettate.

La decisione del richiamo pubblico è pubblicata, non prima di sessanta giorni dalla personale comunicazione al destinatario, sul sito web dell'Università.

Sussistendo una violazione grave o reiterata delle norme del presente Codice, la decisione di richiamo pubblico può contenere la notazione di biasimo. Il Collegio di Disciplina può adottare la notazione di biasimo con una deliberazione presa a maggioranza di due terzi. La decisione di richiamo pubblico con biasimo comportamentale viene pubblicata su disposizione del Consiglio di Disciplina sul sito web dell'Università. Le decisioni di richiamo, pubblicate sul sito web sono ivi conservate per due anni, previa eliminazione di ogni elemento idoneo ad identificare le altre persone coinvolte, a meno che queste non chiedano che le decisioni siano rese pubbliche integralmente.

La decisione di richiamo pubblico con biasimo è trasmessa in copia alle strutture della ricerca e della didattica, nonché agli organi collegiali, che potranno tenerne conto per un periodo massimo di tre anni, nelle seguenti circostanze:

- (a) per il personale docente, in occasione della designazione di membri nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di professori e ricercatori;
- (b) per la designazione di membri delle Commissioni giudicatrici per l'ammissione ai dottorati di ricerca;
- (c) per le Commissioni per gli esami finali dei corsi di dottorati di ricerca;
- (d) per le Commissioni di attribuzione di borse di studio e assegni di ricerca;
- (e) per l'attribuzione delle funzioni di Presidente di Commissioni di laurea;
- (f) per l'assegnazione di fondi di ricerca;
- (g) per l'assegnazione di insegnamenti;
- (h) in occasione della richiesta di contributi di Ateneo a qualunque titolo assegnati;
- (i) in occasione della nomina a Commissioni di concorso per il reclutamento del personale connesse con l'attività amministrativa;

(j) in occasione della attribuzione di premi, partecipazione a viaggi di istruzione, contratti di collaborazione, richiesta di qualsivoglia contributo.

Art. 19. Funzione consultiva e ulteriori compiti

Al Collegio di disciplina sono attribuiti altresì i seguenti compiti:

- (a) esprimere il proprio parere preventivo, a richiesta di ciascun componente della comunità universitaria o degli organi accademici, su un quesito avente ad oggetto la conformità alle disposizioni del presente Codice di un comportamento astrattamente rappresentato senza alcun riferimento soggettivo;
- (b) indirizzare alla generalità dei componenti della comunità universitaria raccomandazioni ritenute appropriate a riguardo dei comportamenti rispettosi delle disposizioni del presente Codice;
- (c) assumere le opportune iniziative per diffondere e promuovere la conoscenza del presente Codice e dibatterne pubblicamente le disposizioni al fine di promuoverne la diffusione;
- (d) proporre le eventuali modificazioni al presente Codice.

Titolo IV Disposizioni transitorie e attuative

Art. 20. Pubblicazione, divulgazione e attuazione

È compito dell'Università promuovere la più ampia divulgazione del presente Codice, mediante pubblicazione sul sito web, nonché mediante la diffusione di materiale informativo e ogni altro mezzo ritenuto idoneo a tal fine.

Una copia a stampa del Codice è sempre depositata presso il Rettorato e la Direzione di ciascun Dipartimento.

Una copia a stampa è altresì consegnata a ciascuna unità del personale docente e del personale amministrativo all'atto di assunzione in servizio, nonché alle associazioni studentesche.

L'Università interviene prontamente con ogni mezzo per l'attuazione del presente Codice nei casi in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutti i membri dell'Università sono tenuti prendere visione e conoscere il presente Codice Etico, nonché ad attuarlo e adoperarsi affinché tutti i suoi contenuti siano rispettati.

Art. 21. Rinvio

L'osservanza dei doveri legalmente posti da fonti giuridiche, legislative o regolamentari, resta estranea al presente Codice, i cui precetti attengono alla sfera della adeguatezza etica dei singoli comportamenti. Gli appartenenti alla comunità accademica assicurano una osservanza efficace e convinta dei propri doveri legali come dovere etico supplementare.

Per quanto riguarda gli studenti, le norme del presente Codice si applicano in conformità alle disposizioni dello "Statuto dei diritti e dei doveri degli studenti universitari" approvato con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica il 12 giugno 2007.

Al personale amministrativo si applicano altresì le norme deontologiche dei pubblici dipendenti, in quanto applicabili.

La violazione delle disposizioni del presente codice può costituire fonte di responsabilità disciplinare. Restano salve le conseguenze previste per legge in caso di violazione di norme civili, penali e amministrative.

Art. 22. Entrata in vigore e norme transitorie

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito internet dell'Università.

Casamassima, addì 30.12.2020

UNIVERSITÀ LUM
IL PRESIDENTE DEL C.d.A.
Prof. Emanuele Degennaro

